

NOVITA' IVA 2021

A cura di: Dott. Davide Giampietri – Commercialista e Revisore Legale in Padova



DICHIARAZIONE IVA 2021

DICHIARAZIONE IVA

CALENDARIO ADEMPIMENTI

- LA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE VA PRESENTATA, IN VIA TELEMATICA, DIRETTAMENTE / TRAMITE UN INTERMEDIARIO ABILITATO, ESCLUSIVAMENTE IN FORMA AUTONOMA



ENTRO IL 30.04.2021

- IN BASE ALL'ART. 21-BIS, COMMA 1, DL N. 78/2010, È POSSIBILE COMUNICARE I DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA DI **OTTOBRE / NOVEMBRE / DICEMBRE 2020** (SOGGETTI MENSILI) O DEL QUARTO TRIMESTRE 2020 (SOGGETTI TRIMESTRALI) **CON LA DICHIARAZIONE ANNUALE UTILIZZANDO IL QUADRO VP.**



ENTRO IL 01.03.2021
(28/2 CADE DI DOMENICA)

DICHIARAZIONE IVA

TERMINI DI VERSAMENTO

- IL SALDO RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE VA VERSATO



ENTRO IL 16.03.2021

E' SEMPRE POSSIBILE:

- EFFETTUARE IL VERSAMENTO IN FORMA RATEALE. OGNI RATA SUCCESSIVA ALLA PRIMA VA MAGGIORATA DEGLI INTERESSI DELLO 0,33% MENSILE
- DIFFERIRE IL VERSAMENTO AL TERMINE PREVISTO PER LE IMPOSTE DOVUTE DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (30.6) CON LA MAGGIORAZIONE DELLO 0,40% PER OGNI MESE O FRAZIONE DI MESE SUCCESSIVO AL 16.3;
- BENEFICIARE ANCHE DELL'ULTERIORE DIFFERIMENTO PREVISTO PER LE IMPOSTE DIRETTE APPLICANDO UN ULTERIORE 0,40%, COME RICONOSCIUTO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE NELLA RISOLUZIONE 20.6.2017, N. 73/E.

DICHIARAZIONE IVA

UTILIZZO CREDITO IVA IN COMPENSAZIONE

- PER IMPORTI INFERIORI A € 5.000



DAL 01.01.2021

- PER IMPORTI SUPERIORI A € 5.000



DAL 10° GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO
DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
+ VISTO DI CONFORMITÀ

- ISA CON 8 PER IL 2019
- ISA CON 8,5 MEDIA 2018-2019



- ESONERO PER IMPORTI FINO A
€ 50.000

DICHIARAZIONE IVA

RIMBORSO CREDITO IVA ANNUALE

- LA RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA 2020, PREVIA COMPILAZIONE DEL **QUADRO VX**



ENTRO IL 30.04.2021

- ISA CON 8 PER IL 2019
- ISA CON 8,5 MEDIA 2018-2019



ESONERO DALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA PER UN IMPORTO NON SUPERIORE A € 50.000 ANNUI.

DICHIARAZIONE IVA

QUADRO VA

Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19

Codice		Importo		Codice		Importo		Codice		Importo	
1		2	,00	3		4	,00	5		6	,00
7		8	,00	9		10	,00	11		12	,00
13		14	,00	15		16	,00	17		18	,00

VA16

A **CAMPO 1** LO SPECIFICO **CODICE** (SECONDO APPOSITA TABELLA) RELATIVO ALLA DISPOSIZIONE NORMATIVA DELLA SOSPENSIONE

A **CAMPO 2** L'IMPORTO DEI VERSAMENTI SOSPESI RELATIVI AL CODICE DI CAMPO 1

I SOGGETTI CHE HANNO SOSPESO I VERSAMENTI IN BASE A DIVERSE DISPOSIZIONI DEVONO COMPILARE PIÙ CAMPI PER INDICARE GLI IMPORTI SOSPESI IN RELAZIONE A CIASCUNA DISPOSIZIONE NORMATIVA DI CUI GLI STESSI HANNO USUFRUITO

DICHIARAZIONE IVA

QUADRO VA

UN RISTORANTE IN ZONA ROSSA HA USUFRUITO DURANTE L'EMERGENZA COVID-19 DELLE SEGUENTI SOSPENSIONI:

- LIQUIDAZIONE IVA DI **FEBBRAIO** (IN SCADENZA IL 16.3.2020) PARI A € 5.000. IL VERSAMENTO È STATO EFFETTUATO IL 16.9.2020;
- LIQUIDAZIONE IVA DI **OTTOBRE** (IN SCADENZA IL 16.11.2020) PARI A € 1.000. IL VERSAMENTO SARÀ EFFETTUATO IL 16.3.2021 (ZONA ROSSA)
- LIQUIDAZIONE IVA DI **NOVEMBRE** (IN SCADENZA IL 16.12.2020) PARI A € 1.200 E **ACCONTO IVA** LIQUIDAZIONE IVA DI DICEMBRE (IN SCADENZA IL 28.12.2020) PARI A € 1.600, IL VERSAMENTO SARÀ EFFETTUATO IL 16.3.2021 (ZONA ROSSA).

Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19								
Codice		Importo	Codice		Importo	Codice		Importo
1	4	5.000,00	3	12	1.000,00	5	13	2.800,00
VA16								
7		,00	9		,00	11		,00
13		,00	15		,00	17		,00

DICHIARAZIONE IVA

QUADRO VE - VF

- LE **CESSIONI DI MASCHERINE E ALTRI DPI** ESENTI DI CUI ALL'ART. 124, DL N. 34/2020, C.D. "DECRETO RILANCIO" DEVONO ESSERE RICOMPRESSE A RIGO **VE33**.

VE33 Operazioni esenti		,00
-------------------------------	--	-----

- GLI ACQUISTI DI MASCHERINE E ALTRI DPI ESENTI DI CUI ALL'ART. 124, DL N. 34/2020, C.D. "DECRETO RILANCIO" DEVONO ESSERE RICOMPRESSE A RIGO **VF16 CAMPO 2**.

VF16	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	1	,00
	Acquisti esenti e importazioni non soggette all'imposta	2	,00

DICHIARAZIONE IVA

REGIME FORFETARIO PREVISTO PER L'ATTIVITÀ DI OLEOTURISMO DI CUI ALLA LEGGE N. 160/2019

- È STATA INSERITA LA NUOVA **CASELLA 10** NEL RIGO VF30

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	
	• agenzie di viaggio	1
• beni usati	2	<input type="checkbox"/>
• operazioni esenti	3	<input type="checkbox"/>
• agriturismo	4	<input type="checkbox"/>
• associazioni operanti in agricoltura	5	<input type="checkbox"/>
• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6	<input type="checkbox"/>
• attività agricole connesse	7	<input type="checkbox"/>
• imprese agricole	8	<input type="checkbox"/>
• enoturismo	9	<input type="checkbox"/>
• oleoturismo	10	<input type="checkbox"/>

DICHIARAZIONE IVA

QUADRO VI

- A SEGUITO DELLE NOVITÀ INTRODOTTE IN MATERIA DI DICHIARAZIONI D'INTENTO AD OPERA DELL'ART. 12-SEPTIES, DL N. 34/2019, C.D. "DECRETO CRESCITA" NEL MOD. IVA 2021 È **STATO SOPPRESSO IL QUADRO VI** RELATIVO ALL'INDICAZIONE DEGLI ESTREMI DELLE DICHIARAZIONI D'INTENTO RICEVUTE

QUADRO VI DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE

Dati relativi al cessionario o committente	
Partita IVA	1
VI1 Numero protocollo	2
	1
VI2	2
	1
VI3	2

DICHIARAZIONE IVA

OPERAZIONI ESENTI CON DIRITTO ALLA DETRAZIONE

- NELLA **SEZIONE 3-A DEL QUADRO VF AL RIGO VF34**, UTILIZZABILE PER LA DETERMINAZIONE DEL PRO-RATA, È STATO INTRODOTTO IL NUOVO **CAMPO 9** PER TENER CONTO CHE LE PREDETTE OPERAZIONI CONSENTONO LA DETRAZIONE DELL'IVA.

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione			
1 Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	2 Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	3 Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	4 Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
VF34 5 Operazioni non soggette	6 Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1	7 Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	8 Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
9 Operazioni esenti art. 124 d.l. 34/2020	10 Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima) %		
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> %		

DICHIARAZIONE IVA

QUADRO VQ

- IL QUADRO VQ RIGUARDA ORA LA DETERMINAZIONE DEL CREDITO MATURATO COLLEGABILE AI VERSAMENTI IVA PERIODICI "NON SPONTANEI" **RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI IL 2020** (E QUINDI RELATIVI AGLI ANNI 2019 E 2018)

QUADRO VQ		Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata		Differenza tra credito potenziale e credito effettivo		IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti			
VERSAMENTI PERIODICI OMESSI		1 Anno	2	3	4	5 IVA periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità	6 IVA periodica versata a seguito di cartella di pagamento	7 Versamenti sospesi per eventi eccezionali	8 Credito maturato
		<input type="text"/>	<input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="00"/>
VQ1									
		9 Codice fiscale		10 Modulo	11 Gruppo				
		<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>				

- È STATO INTRODOTTO IL NUOVO **CAMPO 7** DENOMINATO "VERSAMENTI SOSPESI PER EVENTI ECCEZIONALI" (NON COLLEGATI ALLE SOSPENSIONI DELL'EMERGENZA COVID-19) NEL QUALE INDICARE L'IVA PERIODICA VERSATA A SEGUITO DELLA RIPRESA DEI VERSAMENTI DOPO LA SOSPENSIONE PER "EVENTI ECCEZIONALI" TRA IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DEL MOD. IVA 2020, RELATIVO AL 2019, E LA DATA DI PRESENTAZIONE DEL MOD. IVA 2021, RELATIVO AL 2020.

DICHIARAZIONE IVA

1

QUADRO VQ

- LA PINCO PALLINO SRL NON HA VERSATO L'IVA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2019 PARI A € 6.000
- HA COMUNQUE VERSATO L'IVA DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE DEI MESI SUCCESSIVI PER COMPLESSIVI € 10.000.
- IL SALDO DELLA LIQUIDAZIONE IVA DEL MESE DI DICEMBRE 2019 SAREBBE RISULTATO A CREDITO PER € 8.500

VL30	Ammontare IVA periodica					16.000,00
		IVA periodica dovuta	IVA periodica versata	IVA periodica versata a seguito di comunicazione di irregolarità	IVA periodica versata a seguito di cartelle di pagamento	
		2 16.000,00	3 10.000,00	4 ,00	5 ,00	
VL31	Ammontare dei debiti trasferiti (*)					,00
VL32	IVA A DEBITO ovvero					,00 (credito potenziale 8.500)
VL33	IVA A CREDITO					2.500,00
VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale					,00
VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale					,00

DICHIARAZIONE IVA

2

QUADRO VQ

- LA SOCIETÀ, DOPO AVER PRESENTATO IL MOD. IVA 2020, HA VERSATO IL SALDO DELLA LIQUIDAZIONE IVA DI GENNAIO 2019 (IMPOSTA, SANZIONE ED INTERESSI) A SEGUITO DEL RICEVIMENTO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ."

QUADRO VQ		Anno		Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata		Differenza tra credito potenziale e credito effettivo		IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti	
VERSAMENTI PERIODICI OMESSI		1	2019	2	6.000 ,00	3	6.000 ,00	4	,00
VQ1	IVA periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità	5	6.000 ,00	6	,00	7	,00	8	Credito maturato 6.000 ,00
	Codice fiscale	9		Modulo	10		Gruppo	11	

- L'AMMONTARE DI CAMP 8, CORRISPONDENTE AL CREDITO 2019 (RI)EMERSO (CREDITO MATURATO), VA RIPORTATO A RIGO VL12..
- QUANTO EVIDENZIATO A RIGO VL12 CONTRIBUIRÀ A DETERMINARE IL SALDO 2020 RISULTANTE DAL MOD. IVA 2021.

VL12	Versamenti periodici omissi	1	6.000 ,00	
		Gruppo IVA (*)	2	,00

DICHIARAZIONE IVA

QUADRO VL

- NEL QUADRO VL È STATO INSERITO IL NUOVO RIGO **VL41** CON FUNZIONE DI MERO "MONITORAGGIO", NEL QUALE VANNO INDICATI CON RIFERIMENTO AL 2020:

- A CAMPO 1**, LA DIFFERENZA (POSITIVA) TRA L'IVA PERIODICA DOVUTA E L'IVA PERIODICA VERSATA;

- A CAMPO 2**, LA DIFFERENZA (POSITIVA) TRA IL CREDITO "POTENZIALE" CHE SI SAREBBE GENERATO IN CASO DI INTEGRALE VERSAMENTO DELL'IVA PERIODICA ENTRO LA DATA DI PRESENTAZIONE DEL MOD. IVA 2021 E IL CREDITO "EFFETTIVO" DI RIGO VL33.

VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		,00
VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		,00
VL41	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata 1	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo 2
	,00	,00

DICHIARAZIONE IVA

QUADRO VO

- **NUOVO RIGO VO16**, RISERVATO AI SOGGETTI CHE EFFETTUANO SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE / TELERADIODIFFUSIONE / ELETTRONICI DI CUI AL NUOVO ART. 7-OCTIES, DPR N. 633/72, IN VIGORE DAL 10.6.2020, NEI CONFRONTI DI COMMITTENTI NON SOGGETTI PASSIVI STABILITI IN STATI UE DIVERSI DALL'ITALIA.
- LA NUOVA CASELLA VA BARRATA, IN PRESENZA NELL'ANNO PRECEDENTE DI UN AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE PREDETTE OPERAZIONI **NON SUPERIORE A € 10.000**, PER COMUNICARE **L'OPZIONE DAL 2020** PER L'APPLICAZIONE DELL'IVA NELLO STATO UE DEL COMMITTENTE

VO16 PRESTAZIONI DI SERVIZI ELETTRONICI (art. 7-octies)	BE	DE	DK	EL	ES	FR	GB	IE	LU	NL	PT	SM	AT	FI	SE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Opzioni														
	CY	EE	LV	LT	MT	PL	CZ	SK	SI	HU	BG	RO	HR		
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		

DICHIARAZIONE IVA

QUADRO VO

- **A RIGO VO26** È STATA INSERITA LA CASELLA PER COMUNICARE **LA REVOCA DAL 2020**, DA PARTE DI UN CONTRIBUENTE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA, DELL'OPZIONE PER IL METODO "REGISTRATO = INCASSATO" DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 5, DPR N. 600/73;

VO26 TENUTA DEI REGISTRI IVA SENZA SEPARATA INDICAZIONE DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 5, d.P.R. n. 600/1973)

Opzione 1

Revoca 2

DICHIARAZIONE IVA

QUADRO VO

- E' STATO INSERITO IL NUOVO RIGO **VO36** RISERVATO AI SOGGETTI ESERCENTI L'ATTIVITÀ OLEOTURISTICA PER COMUNICARE **L'OPZIONE DAL 2020** PER L'APPLICAZIONE DELL'IVA E DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI

VO36 ATTIVITÀ OLEOTURISTICA
Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art.1, commi 513 e 514, legge n. 160/2019)

Opzione



NOVITA' IVA 2021

NOVITÀ IVA- ART. 1, c. 1105 LEGGE BILANCIO 2021

FATTURA ELETTRONICA

PROROGATO **PER TUTTO IL 2021**

IL DIVIETO DI EMISSIONE DI FATTURA ELETTRONICA



DA PARTE DEI **SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DEI DATI**
AL SISTEMA TESSERA SANITARIA (**STS**):



- PER LE **FATTURE** I CUI **DATI SONO DA INVIARE AL STS**;
- PER LE **PRESTAZIONI SANITARIE** EFFETTUATE NEI CONFRONTI DELLE **PERSONE FISICHE**.

NOVITÀ IVA- ART. 1, C. 1102 LEGGE BILANCIO 2021

REGISTRAZIONE FATTURE EMESSE

AI SOGGETTI CHE EFFETTUANO LE **LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI**
EX ART. 7, D.P.R. N. 542/1999

**È CONCESSA LA POSSIBILITÀ DI ANNOTARE LE FATTURE EMESSE NEL RELATIVO
REGISTRO ENTRO LA FINE DEL MESE SUCCESSIVO AL TRIMESTRE DI
EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI (IN LUOGO DEL GIORNO 15 DEL MESE
SUCCESSIVO A QUELLO DI EFFETTUAZIONE)
E CON RIFERIMENTO ALLO STESSO MESE DI EFFETTUAZIONE**

NOVITÀ IVA- ART. 1, c. 1103-1104 LEGGE BILANCIO 2021

ESTEROMETRO

I SOGGETTI PASSIVI TENUTI ALL'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA HANNO L'OBBLIGO DI INVIARE TELEMATICAMENTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE I DATI DELLE CESSIONI DI BENI / PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE E RICEVUTE VERSO E DA SOGGETTI NON STABILITI IN ITALIA **CON ESCLUSIONE DI QUELLE PER LE QUALI È EMESSA BOLLETTA DOGANALE OVVERO EMESSA / RICEVUTA FATTURA ELETTRONICA.**

ANNO 2021
PERIODICITÀ TRIMESTRALE



L'INVIO DELLO SPESOMETRO ESTERO, ORIGINARIAMENTE PREVISTO CON PERIODICITÀ MENSILE, PER EFFETTO DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 16, COMMA 1-BIS, DL N. 124/2019, VA EFFETTUATO CON PERIODICITÀ TRIMESTRALE.

ANNO 2021	PERIODO RIFERIMENTO	TERMINE INVIO
1 TRIMESTRE	GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO	30.4.2021
2 TRIMESTRE	APRILE - MAGGIO - GIUGNO	22.8.2021 (IL 31.7 CADE DI SABATO E IL 2.8 CADE NELLA PROROGA DI FERRAGOSTO)
3 TRIMESTRE	LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE	2.11.2021 (IL 31.10 CADE DI DOMENICA E L'1.11 È FESTIVO)
4 TRIMESTRE	OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE	31.1.2022

NOVITÀ IVA- ART. 1, c. 1103-1104 LEGGE BILANCIO 2021

ESTEROMETRO

ANNO 2022

I RELATIVI DATI DOVRANNO ESSERE TRASMESSI TELEMATICAMENTE TRAMITE SDI, SECONDO IL FORMATO PREVISTO PER LA FATTURA ELETTRONICA

- **ENTRO I TERMINI DI EMISSIONE DELLE FATTURE / DOCUMENTI CHE NE CERTIFICANO I CORRISPETTIVI**
- **ENTRO IL QUINDICESIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI RICEVIMENTO DEL DOCUMENTO**

DALL'1.1.2022 DOVRANNO ESSERE **OBBLIGATORIAMENTE UTILIZZATI I NUOVI "TIPO DOCUMENTO"** PREVISTI DALLE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

NOVITÀ IVA- ART. 1, c. 1106 LEGGE BILANCIO 2021

BOZZE MODELLI

A DECORRERE **DALLE OPERAZIONI 1.1.2021**
L'AGENZIA DELLE ENTRATE METTERÀ A
DISPOSIZIONE LE BOZZE DI MODELLI



- **REGISTRI IVA EX ARTT. 23 E 25 DPR 633/72**
- **COMUNICAZIONI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA**
- **DICHIARAZIONE IVA**

SULLA BASE DEI DATI DELLE OPERAZIONI
ACQUISITI TRAMITE:



- **FATTURE ELETTRONICHE**
- **ESTEROMETRO**
- **CORRISPETTIVI TELEMATICI**
- **DATI FISCALI PRESENTI NELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA (ES
MOD IVA ANNO PREC E LIPE TRIMESTRALI**

SARÀ POSSIBILE **CONVALIDARE/INTEGRARE I DATI** ANCHE DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI PURCHÉ IN
POSSESSO DELLA DELEGA PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

IMPOSTA DI BOLLO SU FT. ELETTRONICHE

• I° TRIMESTRE



IMPORTO > 250 EURO



ALLA SCADENZA **31/05/2021**

IMPORTO <= 250 EURO



INSIEME AL II° TRIMESTRE **30/09/2021**

• II° TRIMESTRE



IMPORTO TOTALE > 250 EURO



ALLA SCADENZA **30/09/2021**

IMPORTO TOTALE <= 250 EURO



INSIEME AL III° TRIMESTRE **30/11/2021**

• III° TRIMESTRE



A PRESCINDERE DALL'IMPORTO



ALLA SCADENZA **30/11/2021**

• IV° TRIMESTRE



A PRESCINDERE DALL'IMPORTO



VERSAMENTO ALLA SCADENZA **28/02/2022**

INTEGRAZIONE IMPOSTA DI BOLLO SU FT. ELETTRONICHE

PERIODO EMISSIONE FATTURE	COMUNICAZIONE INTEGRAZIONI	VARIAZIONE DATI COMUNICATI	COMUNICAZIONE AMMONTARE DOVUTO
1° TRIMESTRE	ENTRO IL 15.4	ENTRO IL 30.4	ENTRO IL 15.5
2° TRIMESTRE	ENTRO IL 15.7	ENTRO IL 10.9	ENTRO IL 20.9
3° TRIMESTRE	ENTRO IL 15.10	ENTRO IL 31.10	ENTRO IL 15.11
4° TRIMESTRE	ENTRO IL 15.1	ENTRO IL 31.1	ENTRO IL 15.2

INTEGRAZIONE IMPOSTA DI BOLLO SU FT. ELETTRONICHE

CODICE TRIBUTO	IMPOSTA DI BOLLO
2521	IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE - 1° TRIMESTRE
2522	IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE - 2° TRIMESTRE
2523	IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE - 3° TRIMESTRE
2524	IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE - 4° TRIMESTRE

ANCHE NEL CASO IN CUI IL VERSAMENTO RIGUARDA PIÙ TRIMESTRI
(IN QUANTO L'IMPORTO DOVUTO È RISULTATO NON SUPERIORE A € 250),
IL VERSAMENTO VA EFFETTUATO **TENENDO DISTINTI I SINGOLI TRIMESTRI**,
EVIDENZIANDO IL CORRISPONDENTE CODICE TRIBUTO.

NOVITA' IVA - ART. 1, c. 1079-1081 LEGGE BILANCIO 2021

UTILIZZO INDEBITO PLAFOND

NEL CASO IN CUI, DAI CONTROLLI SOSTANZIALI EFFETTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN MATERIA DI DICHIARAZIONI D'INTENTO DOVESSERO RISULTARE IRREGOLARITÀ CIRCA LA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 1, c. 1, LETT. A), DL N. 746/83:

AL CONTRIBUENTE È **INIBITA** LA FACOLTÀ DI RILASCIARE NUOVE DICHIARAZIONI D'INTENTO TRAMITE I CANALI TELEMATICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

SDI INIBISCE L'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA NON IMPONIBILE IVA EX ART. 8, c.1, LETT. C), DPR N. 633/72 NELLA QUALE È INDICATO IL **NUMERO DI PROTOCOLLO DI UNA DICHIARAZIONE D'INTENTO INVALIDATA**

NOVITA' IVA - ART. 1, c. 40 LEGGE BILANCIO 2021

ALIQUOTA IVA 10%

CON NORMA INTERPRETATIVA,
AL FINE DI CONFERMARE **L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA IVA AL 10%**
VIENE PREVISTO CHE:



NELLA NOZIONE DI “PREPARAZIONI ALIMENTARI” EX N 80 TABELLA A, PARTE III, ALLEGATA AL
D P R N 633 1972 DEBBANO RIENTRARE ANCHE **LE CESSIONI DI PIATTI PRONTI E DI PASTI
CHE SIANO STATI COTTI/ARROSTITI/FRITTI O, IN ALTERNATIVA, PREPARATI IN VISTA DI CONSUMO
IMMEDIATO CONSEGNA A DOMICILIO/ASPORTO**

NOVITA' IVA - ART. 1, c. 452-453 LEGGE BILANCIO 2021

ESENZIONE IVA EMERGENZA COVID-19

VIENE STABILITO CHE SONO **ESENTI IVA** CON DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA
EX ART. 19, c. 1, D.P.R. N. 633/72

FINO AL 31/12/2022

- LE CESSIONI DELLA **STRUMENTAZIONE PER DIAGNOSTICA PER COVID 19** CHE PRESENTANO I REQUISITI INDICATI NELLE NORME UE
- LE **PRESTAZIONI DI SERVIZI STRETTAMENTE CONNESSE** A DETTA STRUMENTAZIONE

**DAL 20 DICEMBRE 2020
FINO AL 31 DICEMBRE 2022**

- LE **CESSIONI DI VACCINI ANTI COVID-19**, AUTORIZZATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA O DAGLI STATI MEMBRI
- LE **PRESTAZIONI DI SERVIZI STRETTAMENTE CONNESSE** A DETTI VACCINI

NOVITA' IVA - ART. 1, c. 1110-1113 LEGGE BILANCIO 2021

SANZIONI MANCATA MEMORIZZAZIONE/TRASMISSIONE CORRISPETTIVI

FINO AL 31/12/2020

- SANZIONE PARI AL **90%** DELL'IMPOSTA CORRISPONDENTE ALL'IMPORTO NON MEMORIZZATO/TRASMESSO

DAL 01/01/2021

- SANZIONE NELLA MEDESIMA MISURA DEL 90%, **NON INFERIORE A 500€** CON UNICA SANZIONE SE LA VIOLAZIONE RIGUARDA ENTRAMBI GLI ADEMPIMENTI (MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE)
- SANZIONE **DA 250 €. A 2.000 €.** IN CASO DI MANCATO O IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL REGISTRATORE DI CASSA SENZA RICHIESTA TEMPESTIVA DI INTERVENTO E PURCHÉ NON COMPORTI OMESSA ANNOTAZIONI
- SANZIONE DI **100€ PER CIASCUNA TRASMISSIONE (NO CUMULO GIURIDICO)** NEL CASO IN CUI L'OMESSA/TARDIVA/INCOMPLETA/NON VERITIERA TRASMISSIONE **NON ABBA** INCISO SULLA CORRETTA LIQUIDAZIONE DELL'IVA

NOVITA' IVA - ART. 1, c. 1110-1113 LEGGE BILANCIO 2021

SANZIONI MANCATA EMISSIONE SCONTRINI/RICEVUTE FISCALI

FINO AL 31/12/2020

- SANZIONE PARI AL **100%** DELL'IMPOSTA IN CASO DI:
 - MANCATA EMISSIONE DI RICEVUTE/SCONTRINI FISCALI/ DOCUMENTI DI TRASPORTO
 - EMISSIONE DI TALI DOCUMENTI PER IMPORTI INFERIORI A QUELLI REALI

DAL 01/01/2021

- SANZIONE RIDOTTA **AL 90%**
- IN CASO DI **MANCATO O IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL REGISTRATORE DI CASSA**
 - MEDESIMA SANZIONE **DEL 90%** SE VIENE OMESSA L'ANNOTAZIONE DI CIASCUNA OPERAZIONE SULL'APPOSITO REGISTRO DEI CORRISPETTIVI
 - SANZIONE **DA 250€ A 2.000€ PURCHÉ NON COMPORTI OMESSE ANNOTAZIONI**

NOVITA' IVA - ART. 1, c. 1110-1113 LEGGE BILANCIO 2021

SANZIONI OMESSA INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI

FINO AL 31/12/2020

- OMESSA INSTALLAZIONE/OMESSA MANUTENZIONE/ MANOMISSIONE/ ALTERAZIONE DEL REGISTRATORE DI CASSA EX ART 2 C 4 D LGS N 127 201:
 - **SANZIONE DI 1.000€.**
- MANOMISSIONE/ALTERAZIONE DEI PREDETTI STRUMENTI SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO:
 - **SANZIONE DI 3.000€.** APPLICABILE ANCHE AI SOGGETTI CHE FANNO USO DI TALI STRUMENTI MANOMESSI/ALTERATI O CHE CONSENTONO AD ALTRI DI FARNE USO

DAL 01/01/2021

- OMESSA INSTALLAZIONE/OMESSA MANUTENZIONE/ MANOMISSIONE/ ALTERAZIONE DEL REGISTRATORE DI CASSA EX ART 2 C 4 D LGS N 127 201:
 - **SANZIONE DA 1.000€ A 4.000€.**
- MANOMISSIONE/ALTERAZIONE DEI PREDETTI STRUMENTI SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO:
 - **SANZIONE DA 3.000€ A 12.000€.** APPLICABILE ANCHE AI SOGGETTI CHE FANNO USO DI TALI STRUMENTI MANOMESSI/ALTERATI O CHE CONSENTONO AD ALTRI DI FARNE USO

NOVITA' IVA - ART. 1, c. 1110-1113 LEGGE BILANCIO 2021

SOSPENSIONE ATTIVITÀ

FINO AL 31/12/2020

- IN CASO DI CONTESTAZIONE NEL CORSO DI UN QUINQUENNIO DI 4 DISTINTE VIOLAZIONI COMPIUTE IN GIORNI DIVERSI IN MATERIA DI OBBLIGO DI EMISSIONE DI RICEVUTA/SCONTRINO FISCALE, È DISPOSTA EX ART. 12, C. 2, D.LGS. N. 471/97 LA SOSPENSIONE DELLA LICENZA/AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PER UN PERIODO DA **3 GIORNI AD 1 MESE (DA 1 A 6 MESI SE CORRISPETTIVI OGGETTO DI CONTESTAZIONE > € 50.000)**

DAL 01/01/2021

- **SANZIONE NELLA MEDESIMA MISURA**
- **ESTESA** ANCHE AI CASI DI OMESSE/ TARDIVE/ INCOMPLETE/NON VERITIERE MEMORIZZAZIONI E TRASMISSIONI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI;
- SOSPENSIONE DELLA LICENZA/AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PER UN PERIODO **DA 15 GIORNI A 2 MESI (DA 2 A 6 MESI SE RECIDIVI)**, IN CASO DI **OMESSA INSTALLAZIONE / MANOMISSIONE / ALTERAZIONE DEL REGISTRATORE DI CASSA**



COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

COMMERCIO ELETTRONICO

I SERVIZI DI COMMERCIO ELETTRONICO SONO SUDDIVISI IN DUE GRUPPI

DIRETTO

- È COSTITUITO DALLE OPERAZIONI CHE HANNO PER OGGETTO I SOLI SERVIZI
- ELETTRONICI, OSSIA OPERAZIONI CHE SI SVOLGONO INTERAMENTE IN MODALITÀ TELEMATICA (ORDINE E MESSA A DISPOSIZIONE DEL BENE O SERVIZIO).

- AI FINI IVA REALIZZA UNA **PRESTAZIONE DI SERVIZI**


INDIRETTO

- PREVEDE LA CESSIONI DI BENI MATERIALI, PER LA QUALE IL CONTRATTO SI PERFEZIONA TRAMITE MEZZO ELETTRONICO, MENTRE LA CONSEGNA O SPEDIZIONE DEL BENE AVVIENE CON MEZZI TRADIZIONALI.

- AI FINI IVA REALIZZA UNA **CESSIONE DI BENI**

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

CESSIONI VERSO IT



CESSIONI DOMESTICHE

- CESSIONI DA ASSOGGETTARE AD IVA
- VERSO PRIVATI EQUIPARATE ALLE VENDITE PER CORRISPONDENZA

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

VENDITA PER CORRISPONDENZA E OBBLIGO CERTIFICAZIONE

ART. 22 DECRETO IVA: L'EMISSIONE DELLA FATTURA NON È OBBLIGATORIA, SE NON È RICHIESTA DAL CLIENTE NON OLTRE IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

- *PER LE CESSIONI DI BENI EFFETTUATE DA COMMERCianti AL MINUTO AUTORIZZATI IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO, IN SPACCI INTERNI, MEDIANTE APPARECCHI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA, PER CORRISPONDENZA, A DOMICILIO O IN FORMA AMBULANTE;*

ART. 2 DPR 696/96: NON SONO SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE:

- *OO) LE CESSIONI DI BENI POSTE IN ESSERE DA SOGGETTI CHE EFFETTUANO VENDITE PER CORRISPONDENZA, LIMITATAMENTE A DETTE CESSIONI;*

ART. 1 D.M. 18/05/19: IN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE, NON SONO SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI:

- *A) LE OPERAZIONI NON SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI, AI SENSI DELL'ART. 2, DEL D.P.R. 696/96."*

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

VENDITA PER CORRISPONDENZA E OBBLIGO CERTIFICAZIONE

REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI

- A PRESCINDERE DALL'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE LE OPERAZIONI DEVONO ESSERE **REGISTRATE CUMULATIVAMENTE SUL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI.**

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

VENDITA PER CORRISPONDENZA E OBBLIGO CERTIFICAZIONE


GESTIONE DEI RESI

R.M. n. 274/09 R.M. n. 86/07
R.M. n. 45/05 R.M. n. 219/03

- PROCEDURA DI **VARIAZIONE IN DIMINUZIONE EX ART. 26** È APPLICABILE PER LE SOLE **CESSIONI DOCUMENTATE DALLA FATTURA**
- **CESSIONE NON CERTIFICATA** MEDIANTE FATTURA:
 - LA PROCEDURA DA SEGUIRE È QUELLA INDICATA NELLA RM 274/2009 E CONSISTE NELLA REGISTRAZIONE DI UN **CORRISPETTIVO NEGATIVO** CHE CONFLUISCE NEL TOTALE DI GIORNATA
 - DALLA DOCUMENTAZIONE IN POSSESSO DEL CEDENTE **DEVE ESSERE POSSIBILE INDIVIDUARE GLI ELEMENTI NECESSARI A CORRELARE IL RESO ALLA PRECEDENTE CESSIONE:**
 - *GENERALITÀ DEL SOGGETTO ACQUIRENTE, AMMONTARE DEL PREZZO RIMBORSATO, "CODICE" DELL'ARTICOLO OGGETTO DI RESTITUZIONE E IL "CODICE" DI RESO (QUEST'ULTIMO DEVE ESSERE RIPORTATO SU OGNI DOCUMENTO EMESSO PER CERTIFICARE IL RIMBORSO).*

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

CESSIONI VERSO EXTRA UE



CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE NON IMPONIBILI ART 8 DPR 633/72

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

CESSIONI VERSO UE



CESSIONI INTRA → NON IMPONIBILE ART. 41 DL 331/93

CESSIONI COMUNITARIE

VENDITA A DISTANZA NEI CONFRONTI DI PRIVATI - “B2C” ART. 41 CO.1 LETT. B)

LE CESSIONI IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI DI BENI (DIVERSI DA MEZZI DI TRASPORTO NUOVI, BENI SOGGETTI AD ACCISA E BENI DA INSTALLARE, MONTARE O ASSIEMARE IN ALTRO STATO MEMBRO) VERSO CLIENTI PRIVATI COMUNITARI, SONO:



**IMPONIBILI NEL PAESE DEL
CEDENTE**

NEL CASO DI CESSIONI, EFFETTUATE IN CIASCUN STATO MEMBRO, **NELL'ANNO PRECEDENTE** O NELL'ANNO IN CORSO, NON SUPERIORI **AL LIMITE DI € 100.000** O ALL'EVENTUALE MINOR IMPORTO STABILITO NELL'ALTRO STATO



**IMPONIBILI NELLO STATO
DEL CESSIONARIO**

NEL CASO DI **SUPERAMENTO DELLE CITATE SOGLIE** OPPURE (SE SOTTO SOGLIA) PREVIA OPZIONE IN DICHIARAZIONE ANNUALE IVA.
IN TAL CASO IL CEDENTE DOVRÀ NOMINARE NELL'ALTRO STATO UN **RAPPRESENTANTE FISCALE O IDENTIFICARSI DIRETTAMENTE** SECONDO LE NORMATIVE DEL LUOGO

CESSIONI COMUNITARIE

VENDITA A DISTANZA NEI CONFRONTI DI PRIVATI - “B2C” ART. 41 CO.1 LETT. B)

ALFA S.R.L. SOCIETÀ ITALIANA, EFFETTUA VENDITE A DISTANZA IN PORTOGALLO
A PRIVATI; L'AMMONTARE ANNUO DELLE VENDITE È PARI A € 36.000,00



- IN QUESTO CASO, **NON E'** POSSIBILE APPLICARE L'IVA CON L'ALIQUOTA ITALIANA
- IN QUANTO **VIENE** SUPERATA LA SOGLIA DI € 35.000,00 PREVISTA DAL PORTOGALLO
- GLI OPERATORI ITALIANI POSSONO COMUNQUE **OPTARE** PER L'APPLICAZIONE DELL'IVA NELLO STATO DI DESTINAZIONE DEI BENI, ANCHE SE L'AMMONTARE DELLE CESSIONI EFFETTUATE **NON SUPERA I LIMITI DI CUI SOPRA**

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

LE SOGLIE UE

	National currency	Euro equivalent		National currency	Euro equivalent
Belgium	€35 000		Lithuania	€35 000	
Bulgaria	BGN 70 000	€35 791	Luxembourg	€100 000	
Croatia	HRK 270 000	€36 501	Hungary	€35 000	
Czech Republic	CZK 1 140 000	€44 744	Malta	€35 000	
Denmark	DKK 280 000	€37 510	Netherlands	€100 000	
Germany	€100 000		Austria	€35 000	
Estonia	€35 000		Poland	PLN 160 000	€37 712
Ireland	€35 000		Portugal	€35 000	
Greece	€35 000		Romania	RON 118 000	€25 305
Spain	€35 000		Slovenia	€35 000	
France	€35 000		Slovakia	€35 000	
Italy	€35 000		Finland	€35 000	
Cyprus	€35 000		Sweden	SEK 320 000	€30 346
Latvia	€35 000		United Kingdom	GBP 70 000	€78 022

CESSIONI COMUNITARIE

VENDITA A DISTANZA NEI CONFRONTI DI PRIVATI - “B2C” ART. 41 CO.1 LETT. B)

OPZIONE



- PUÒ ESSERE ESERCITATA PER **CIASCUNO STATO UE** DI DESTINAZIONE DEI BENI, CON LE CONSUETE REGOLE PREVISTE DAL D.P.R. N. 442/1997

- COMPORTAMENTO CONCLUDENTE
- QUADRO VO DICHIARAZIONE IVA



MINIMO 3 ANNI E VALIDA FINO A REVOCA

CESSIONI COMUNITARIE

VENDITA A DISTANZA NEI CONFRONTI DI PRIVATI - “B2C”
ART. 41 CO.1 LETT. B)

OPZIONE



VO10 CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)	Opzioni	BE	DE	DK	EL	ES	FR	GB	IE	LU	NL	PT	SM	AT	FI	SE
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VO11	Revoche	CY	EE	LV	LT	MT	PL	CZ	SK	SI	HU	BG	RO	HR		
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		

CESSIONI COMUNITARIE

VENDITA A DISTANZA NEI CONFRONTI DI PRIVATI - “B2C” ART. 41 CO.1 LETT. B)

CESSIONI ESCLUSE

- LE CESSIONI DI BENI SOGGETTI AD ACCISA (PRODOTTI ALCOLICI; TABACCHI; ALCUNI PROFUMI; ECC.)
- LE CESSIONI DI MEZZI DI TRASPORTO NUOVI (MENO DI 6 MESI DALL’IMMATRICOLAZIONE E/O MENO DI 6.000 KM DI PERCORRENZA)
- LE CESSIONI DI BENI DA INSTALLARE/MONTARE O ASSIEMARE EX ART. 7-BIS, CO. 1 DPR 633/72 (CD. CESSIONI “CHIAVI IN MANO”)

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

CESSIONI VERSO UE



SOTTO SOGLIA



CESSIONI DOMESTICHE → ADDEBITO IVA

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

CESSIONI VERSO UE



SOPRA SOGLIA



SOTTO SOGLIA MA CON OPZIONE



- **CESSIONI INTRA → NON IMPONIBILE ART. 41 DL 331/93**



- **CESSIONE INTERNA PAESE UE TRAMITE RF O IDENTIFICAZIONE DIRETTA**

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

FATTURAZIONE

SITUAZIONE	CERTIFICAZIONE	IVA ITALIANA	NOTE
IT ---> IT _{PF}	NO FATTURA NO SCONTRINO/ RICEVUTA	SI	ASSIMILATO A VENDITE PER CORRISPONDENZA
IT ---> IT _{SP}	SI FATTURA	SI	CESSIONE DI BENI "INTERNA"
IT ---> UE _{PF}	NO FATTURA NO SCONTRINO/ RICEVUTA	SI FINCHÉ NON VIENE SUPERATA LA SOGLIA FISSATA DAL PAESE UE	ASSIMILATO A VENDITE PER CORRISPONDENZA
	SI FATTURA (ALLA PROPRIA PARTITA IVA NEL PAESE UE)	NO SE VIENE SUPERATA LA SOGLIA FISSATA DAL PAESE UE O OPZIONE	CESSIONE INTRACOMUNITARIA
IT ---> UE _{SP}	SI FATTURA	NO	CESSIONE INTRACOMUNITARIA
IT ---> EX UE _{PF}	SI FATTURA	NO	ESPORTAZIONE
IT ---> EX UE _{SP}	SI FATTURA	NO	ESPORTAZIONE

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

RIFORMA 2021

IL LUOGO DI TASSAZIONE DELLE VENDITE A DISTANZA



- SI CONSIDERANO EFFETTUATE NEL PAESE DI DESTINO DELL'ACQUIRENTE (NEL QUALE VA "ASSOLTA" L'IVA)

- SALVO CHE ABBIANO AD OGGETTI BENI RIENTRANTI NEL **REGIME DEL MARGINE**

- AD ECCEZIONE DELLE VENDITE (CHE RIMANGONO SOGGETTE AL REGIME PREVIGENTE) EFFETTUATE **SOTTO LA SOGLIA ANNUALE DI € 10.000**

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

RIFORMA 2021

SOGLIA DEI 10.000 EURO



- LA SOGLIA È RIFERITA A **TUTTE LE VENDITE IN PAESI UE ANCHE DIVERSI**
- LA SOGLIA TIENE CONTO **ANCHE DEI SERVIZI ELETTRONICI TRANSFRONTALIERI (CD. "TTE") RESI A PRIVATI**: AL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI € 10.000 PER I SERVIZI TTE È NECESSARIO APPLICARE L'IVA NEL PAESE DI DESTINO **ANCHE PER LE VENDITE A DISTANZA E VICEVERSA**

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

RIFORMA 2021

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IVA ESTERA

POTRANNO UTILIZZARE IL MOSS (RIDENOMINATO **OSS**):



- COLORO CHE PRESTANO SERVIZI A SOGGETTI PRIVATI DI ALTRI STATI COMUNITARI;
- COLORO CHE **EFFETTUANO VENDITE COMUNITARIE A DISTANZA**;
- I MARKETPLACER CHE INTERMEDIANO UNA CESSIONE DI BENI ALL'INTERNO DELLO STESSO STATO

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

RIFORMA 2021

VENDITA A DISTANZA A SOGGETTI PRIVATI UE

I SOGGETTI PASSIVI CHE SUPERERANNO LA SOGLIA ANNUA DI €. 10.000 AVRANNO, DUNQUE, **DUE ALTERNATIVE** PER ASSOLVERE GLI OBBLIGHI IVA PER LE VENDITE A DISTANZA:



- PROSEGUIRE COME IN PASSATO, APRENDO P.IVA IN CIASCUNO DEI PAESI UE IN CUI SI CONSIDERANO EFFETTUATE LE VENDITE
- OPTARE PER IL REGIME SPECIALE OSS MEDIANTE L'APPOSITO PORTALE, ASSOLVENDO GLI OBBLIGHI IVA IN UN UNICO STATO.

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

RIFORMA 2021

VENDITA A DISTANZA DI BENI IMPORTATI

ANCHE IN QUESTO CASO LA CESSIONE SI CONSIDERA "EFFETTUATA NEL PAESE DI DESTINAZIONE"



- LADDOVE IL VALORE INTRINSECO NON SIA **SUPERIORE A EURO 150,00**

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

VENDITE TRAMITE MARKETPLACE

LA DIRETTIVA INTRODUCE IL CONCETTO DI MARKETPLACER PER:

- LE VENDITE **UE** A DISTANZA DI BENI IMPORTATI DA TERRITORI TERZI O PAESI TERZI CON SPEDIZIONI DI VALORE INTRINSECO **NON SUPERIORE A € 150**
- LE CESSIONI DI BENI NELLA **UE VERSO PRIVATI** DA PARTE DI UN CEDENTE **EXTRAUE** NON STABILITO NELLA **UE**

VIENE INTRODOLTA UNA FINZIONE GIURIDICA AI SOLI FINI IVA, CHE CONSIDERA CHE IL MARKETPLACER **ABBIA RICEVUTO E CEDUTO EGLI STESSO DETTI BENI**

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

VENDITE TRAMITE MARKETPLACE

IN TAL CASO, L'OPERAZIONE DI CESSIONE VERRÀ SUDDIVISA IN DUE "SOTTO-OPERAZIONI" AI SOLI FINI IVA:

- LA CESSIONE DAL FORNITORE AL MARKETPLACER: **È OPERAZIONE ESCLUSA DA IVA** (EX ART. 136-BIS DIR. 2006/112/CE)
- LA CESSIONE DAL MARKETPLACER AL PRIVATO: **SARÀ ASSOGGETTATA AD IVA NEL PAESE DEL CONSUMATORE.**

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

VENDITE TRAMITE MARKETPLACE

UN VENDITORE CINESE CEDE AD UN PRIVATO COMUNITARIO, TRAMITE UN MARKETPLACER ITALIANO, DELLA MERCE (UN TELEFONINO) CHE SI TROVA IN UN PAESE TERZO, DI VALORE PARI AD € 130,00 (INFERIORE AD € 150)



IL MARKETPLACER IT SOLO AI FINI IVA:

- EMETTE FATTURA NEI CONFRONTI DEL PRIVATO: € 130 + IVA 22%
- CONSERVA LA FATTURA DEL CINESE
- PROCEDE A SDOGANARE LA MERCE (NO IVA IN DOGANA)
- AI FINI DEI REDDITI: ANNOTA IL SOLO COMPENSO PER IL PROCACCIAMENTO

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

VENDITE TRAMITE MARKETPLACE

UN VENDITORE ITALIANO CEDE AD UN PRIVATO ITA, TRAMITE UN MARKETPLACER ITA, DELLA MERCE (UN TELEFONINO) CHE SI TROVA IN UN PAESE TERZO, DI VALORE PARI AD € 130,00 (INFERIORE AD € 150)



IL MARKETPLACER IT SOLO AI FINI IVA:

- EMETTE FATTURA NEI CONFRONTI DEL PRIVATO ITA: € 130 + IVA 22%
- CONSERVA LA FATTURA DELL'ITALIANO
- PROCEDE A SDOGANARE LA MERCE (NO IVA IN DOGANA)
- AI FINI DEI REDDITI: ANNOTA IL SOLO COMPENSO PER IL PROCACCIAMENTO

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

VENDITE TRAMITE MARKETPLACE

UN VENDITORE NON STABILITO NELLA COMUNITÀ CHE HA IL POSSESSO DI BENI ALL'INTERNO DELLA STESSA CHE CEDE TRAMITE IL MARKETPLACER A NON SOGGETTI PASSIVI COMUNITARI.

Dogana



**IL MARKETPLACER IT
SOLO AI FINI IVA:**

- EMETTE FATTURA NEI CONFRONTI DEL PRIVATO ITA: € 130 + IVA 22%
- CONSERVA LA FATTURA DEL CINESE
- AI FINI DEI REDDITI: ANNOTA IL SOLO COMPENSO PER IL PROCACCIAMENTO